

b. Aus dem gleichen Grunde kann eine Verletzung des Grundgesetzes der Gleichheit vor dem Gesetze in der Statuierung eines besondern strafrechtlichen Begriffes der Amtsehrverletzung nicht gefunden werden, wie denn auch Refurrent, angefihts der zahlreichen in gleichem Sinne ergangenen Urtheile der schwyzerischen Gerichte, sich keineswegs darüber beschweren kann, daß ihm gegenüber eine ausnahmsweise, willkürliche und ungleiche Handhabung des Rechtes Platz gegriffen habe.

7. Erscheinen somit die vom Refurrenten geltend gemachten Beschwerdebegründe als unstichhaltig, so muß der Refurs als unbegründet abgewiesen werden und kann das Bundesgericht auf die Prüfung der weitem Frage, ob hier eine Amtsehrverletzung wirklich vorliege, selbstverständlich nicht eintreten.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Der Refurs wird als unbegründet abgewiesen.

38. *Sentenza del 1° giugno 1881 nella causa Beretta e lite-consorti.*

A. Il Comune di Orselina, giacente sulla destra riva del Verbano a ridosso ed a fianco di Locarno, componevasi finora di quattro frazioni o squadre, di cui due — *Muralto e Burbaglio* — bagnantesi nel lago e specialmente dedite al commercio ed alla pesca; una terza — *Orselina Superiore*, — forte di 300 anime circa, a 254 metri più in alto, in confine colla montagna ripida ed incolta e dedita precipuamente alla pastorizia; una quarta finalmente — *Consiglio Mezzano* — tra questa e quelle, ai due lati della cantonale e partecipe delle abitudini sì degli uni che degli altri. Muralto, Burbaglio e Consiglio Mezzano conoscevasi volgarmente sotto il comune appellativo di « Squadre inferiori »; sotto quello di « Squadra superiore, » l'altra frazione. La popolazione dell'intero Comune toccava ad un dipresso alle 1300 anime.

B. Già nell'anno 1870 erano insorte quistioni nel Comune a proposito della congrua cappellanica della Squadra superiore, che quest' ultima voleva si pagasse da tutto il Comune, mentre le Squadre inferiori esigevano rimanesse a di lei carico esclusivo. La contesa era però stata in quel torno appianata mediante una convenzione con cui si era stabilito che il Comune intero provvederebbe per un decennio al pagamento della congrua in discorso.

C. Ma, trascorsi che furono i dieci anni, le ostilità ricominciarono. Nel giugno del 1880 stralciava difatti la maggioranza dell'Assemblea comunale quella posta (fr. 560) dal preventivo e, prima ancora che la Squadra superiore avesse intrapreso i passi necessari per far valere contro siffatta misura, e presso chi di diritto, le sue ragioni, radunavansi vari cittadini delle Squadre inferiori sotto i 4 di luglio in separata assemblea e risolvevano d'inoltrare istanza presso le superiori Autorità cantonali affine di ottenere che decretassero la divisione di Orselina in due Comuni distinti, conservando come linea di separazione quella stabilita dall'antico limite giurisdizionale fra le Squadre del piano e quella del monte.

D. Saputosi questo in Orselina superiore, s'insinuava ai 9 dello stesso luglio formale protesta presso il Consiglio di Stato.

E poichè i separatisti, con loro memorie del 10 luglio e 29 agosto detto anno, davano corso ciò nullameno alla precedente loro risoluzione, la Squadra superiore si fece a chiedere dal canto suo al Governo, mediante atto del 15 novembre « fosse invece mantenuto nel Comune di Orselina lo statu quo ante » ed al Commissario governativo — « venisse convocata » un'Assemblea dell'intero Comune, all'uopo di vedere se si volesse da questo realmente, o non si volesse, la proposta » separazione. »

E. Dovendo poi nel 26 dicembre 1880 aver luogo, come di prammatica, l'Assemblea comunale ordinaria per la resa dei conti, Orselina superiore ne approfittava per domandare due giorni prima, e al Commissario ed alla Municipalità, che la quistione della separazione fosse parimenti inscritta nell'albo delle trattande; ma la Municipalità vi si rifiutava e

il Commissario ometteva di trasmetterle in argomento le sue direzioni.

F. La commissione eletta da codesta Assemblea per l'esame della gestione municipale e del preventivo formulava addì 5 gennajo il suo rapporto, inserendovi altresì la proposta = « piacesse all'Assemblea respingere qualsivoglia istanza di separazione, adoperarsi anzi in questo medesimo senso presso » le superiori autorità, stanziare nel preventivo le somme necessarie per far fronte alle spese di culto d'Orselina superiore e creare una scuola di prima classe nelle Squadre inferiori. »

G. Questa parte del rapporto, ch'era stato diramato a stampa a tutti i cittadini del Comune, incontrò tuttavia notevole opposizione nelle Squadre inferiori, le quali chiesero ed ottennero dal Commissario distrettuale che fosse impedita ogni trattazione dell'oggetto in querela, di guisa che anche l'Assemblea del 9 gennajo si sciolse senza aver preso in argomento nessuna risoluzione.

H. Fondandosi allora sull'art. 14 della legge comunale ticinese del 13 giugno 1854, parecchi (114) cittadini delle 4 Squadre, si rivolsero, con petizione del 10 gennajo, al Consiglio di Stato, instando perchè facesse convocare straordinariamente l'Assemblea, la quale avrebbe così finalmente potuto « spiegarsi sulla rovinosa domanda di separazione prima che fosse riunito il Gran Consiglio. » — Un decreto governativo del 17 ordinava difatti la chiesta convocazione pel 23 stesso gennajo.

I. Udita la lettura del rapporto commissionale di cui fu più sopra parola e non ostante la rinnovata opposizione dei secessionisti, che finirono per ritirarsi, l'Assemblea del 23 gennajo adottava, all'unanimità degli 85 cittadini presenti, una risoluzione proposta dal delegato governativo in questi termini : = « Piaccia alla Municipalità di decretare un'Assemblea straordinaria per trattare e risolvere sulle proposte eventuali state » proposte nel rapporto 5 gennajo della Commissione di revisione del preventivo esercizio 1881, entro il termine (un mese) stabilito dall'art. 28 della legge organica comunale, »

ecc. — Due giorni dopo la risoluzione medesima era fatta segno a formale protesta scritta, che i separatisti inoltravano al Commissario di governo.

K. Invece di ottemperare al voto espresso da quest'ultima Assemblea, il Consiglio di Stato presentava ai 31 di gennajo un messaggio al Gran Consiglio, con cui — facendo proprie le considerazioni espressegli dal suo luogotenente in un rapporto del 12 stesso gennajo e persuaso (esso diceva) di consigliare cosa consentanea al vantaggio rispettivo e propizia alla tranquillità delle due parti, proponeva : si adottasse la domanda di separazione dalle tre Squadre inferiori formolata.

L. Occupatasi di detto messaggio, la Commissione dell'amministrativo si divideva in due opinioni, opinando la maggioranza per l'accettazione, e pel rifiuto della domanda di separazione la minoranza. — Fra altre varie ragioni la maggioranza enunciava a conforto del suo parere : — « Risultare » dagli atti che effettivamente fra la parte alta e la bassa di » Orselina esistono differenze che compromettono il benessere » della comunità e portano spesse volte a conflitti d'interessi » in contrasto ; essere la situazione tale che dalla comunione » non possono derivare oramai che danni ; non presentare in » concreto la divisione gravi difficoltà, perocchè la frazione » superiore possiede già e scuola e chiesa e cimitero separati, » ecc. »

M. Chiamatosi in discussione, addì 5 febbrajo, il rapporto commissionale, la presidenza del Gran Consiglio comunica alla sala che « alcuni atti pertinenti alla questione non erano » stati uniti al rotolo di quelli rimessi alla Commissione. » Laonde la minoranza di quest'ultima (Battaglini e Rusconi), dopo aver fatto rimarcare che gli atti mancanti potrebbero essere per avventura di grave importanza e modificare alquanto l'avviso della Commissione, domanda sia sospesa la discussione finchè i medesimi non sieno stati da questa conosciuti. Appoggiano la mozione i signori relatore Bonzanigo Filippo e Mordasini ; la combattono per contro i signori Respini e consigliere di Stato Pedrazzini, adducendo essere e gli atti e la situazione perfettamente noti al Gran Consiglio ed una

risoluzione invece della massima urgenza. Il Gran Consiglio, nella sua maggioranza, si chiarisce contrario alla sospensione.

N. In seguito a viva discussione circa la lettura dei suenunciati atti, se cioè deva farsi in senso alla Commissione o in pieno Gran Consiglio, quest'ultima idea prevale e vien tosto messa ad esecuzione. Dagli atti e specie dal verbale del Gran Consiglio non appare precisamente quali fossero codesti (3) atti; evvi tuttavia ragione a supporre, consistessero nelle reciproche petizioni delle due parti per e contro la domanda di separazione; petizioni, dall'esame delle cui firme si eruisce = essersi 114 cittadini dichiarati propensi al mantenimento dello statu quo e 77 invece partigiani della divisione.

O. Terminata la lettura in discorso, la minoranza della Commissione esponeva nel merito: — « Sembrarle i dissapori » intervenuti fra le varie frazioni del Comune di Orselina di » troppo lieve momento per giustificare una misura così grave » e tanto pernicioso come quella della proposta separazione, » la quale metterebbe specialmente la parte montagnosa del » Comune medesimo, già piccola e poco agiata, in difficilissimi » condizioni; avere invece lo Stato grande interesse a » mantenere grossi Comuni, l'unione di molti cittadini in un » solo Comune essendo prezioso elemento di prosperità, motivo di rovina la divisione. » — A questi argomenti opponevano i signori Bonzanigo Filippo e Respini; — « Doversi » preferire poche forze unite a molte contrastanti; il linguaggio molto risentito degli atti aver messo in evidenza l'urto » delle diverse opinioni di quel paese; essere la separazione » facile del resto a tradurre in atto per la ragione che sonvi » due zone distinte, la montagna e il piano, tendenze diverse, scuole, chiese e cimiteri separati, e poter ella sola » portare quella concordia che non ritornerebbe altrimenti » nella comunità. » — Con voti 48 contro 25 il Gran Consiglio accettava le conclusioni della sua Commissione e decretava:

» 1° Il Comune di Orselina è diviso in due Comuni distinti, cioè di Orselina superiore e di Orselina inferiore. »

» 2° A cura del Consiglio di Stato sarà provveduto alla detta divisione a sensi di legge. »

P. Il decreto fu pubblicato in data del 18 detto gennajo nel *Foglio Ufficiale* e già due giorni dopo il Commissario governativo recavasi, per mandato del Consiglio di Stato, in Orselina, onde ordinarvi la immediata convocazione delle separate Assemblee comunali e quindi la nomina delle rispettive Municipalità. Le Assemblee si tennero difatti il 20 febbrajo e procedettero eziandio alla elezione di entrambi i rispettivi Consigli municipali, i cui membri prestavano poi giuramento a termini di legge nel giorno 26 stesso mese, presso il giudice di pace.

Q. Sotto la stessa data, del 20 febbrajo, inoltrava il signor avvocato Paolo Mordasini, a nome dei signori Beretta, Nessi e Nicora, per sè e lite-consorti di Orselina superiore, formale ricorso presso il Tribunale federale e chiedeva gli piacesse:

« 1° Di annullare il decreto legislativo 5 febbrajo 1881 del » Gran Consiglio ticinese relativo alla divisione della Comune » di Orselina, ingiungendo alle autorità ticinesi di rendere al » popolo sovrano di Orselina la libertà di deliberazione in » tutti i suoi affari comunali;

» 2° Di proibire al Governo ticinese l'esecuzione di esso decreto, ingiungendogli, all'incontro, di rispettare lo « statu quo ante » sino a decisione definitiva. »

A conforto di queste loro domande adducevano fra altro i ricorrenti: « La separazione del Comune di Orselina fu decretata in urto a'suoi bisogni, alle sue tendenze ed alla sua » volontà. L'Assemblea di Orselina aveva, in virtù dei » cordi art. 12 e 57 delle costituzioni ticinese e federale, il » diritto di riunirsi ufficialmente per deliberare su una questione vitale per i suoi interessi, così come quello di » *petitionare* in proposito alle superiori autorità. Ora tali diritti » non furono in concreto diniegati a parole, ma conculcati in » fatti e resi d'impossibile esercizio, avvegnacché Governo e » Gran Consiglio abbiano decretato la divisione prima che fossero scaduti i termini fissati alla convocazione dell'Assem-

» blea comunale, e questa inaudita. Ci fu dunque da parte
 » loro violazione della Costituzione. — Col negare alla mag-
 » gioranza di detta Assemblea la facoltà di sopperire alle spese
 » di culto per la chiesa di San Bernardo fu parimente lesa la
 » Costituzione, in quanto la medesima garantisce ai Comuni
 » il diritto di provvedere ai bisogni del loro proprio culto, e
 » la facoltà di cui sopra fu tolta appunto col fatto della sepa-
 » razione. — Altro attributo costituzionale del Comune di Or-
 » selina era quello di provvedere ai bisogni dell'istruzione col-
 » l'aprire nuove scuole, e l'Assemblea ne aveva profittato per
 » decretare la fondazione di una scuola primaria a beneficio
 » delle Squadre inferiori; ma esso pure fu subdolamente e di
 » fatto, mediante la improvvida separazione, impedito: quindi,
 » nuovo intacco alla Costituzione. — Il motivato principale
 » della divisione consiste a dire: essere Orselina superiore
 » dedita alla pastorizia, le altre Squadre al commercio ed al-
 » l'industria, diverso essere il grado della rispettiva coltura e
 » il modo di vedere nelle cose e nei rapporti generali e pub-
 » blici; ora questo torna a dire doversi i commercianti, os-
 » sieno i ricchi, dagli agricoltori, ossia dai poveri, tenere di-
 » stinti e viene quindi a violare l'art. 4 dei Patti cantonale e
 » federale, che ha soppresso ogni privilegio di casta, censo e
 » professione per sostituirvi la eguaglianza dei cittadini da-
 » vanti alla legge. — Osserviamo, da ultimo, che lo smem-
 » bramento delle Comuni non può avvenire se non in virtù di
 » un decreto legislativo, vale a dire di una legge (legge comu-
 » nale art. 2 e 198); e che la legge non diventa operativa se
 » non tre giorni dopo la sua promulgazione, cosicchè in con-
 » creto caso il decreto del 5 febbrajo non poteva entrare in
 » vigore che la mattina del giorno 22 detto al più presto,
 » essendo stato diramato ai Comuni soltanto col corriere del
 » 19; ma il Consiglio di Stato emanò un decreto di esecu-
 » zione prima ancora che la legge fosse stampata ed il suo
 » Commissario lo mandò ad effetto due giorni prima che la
 » legge stessa, o verosia il decreto, fosse entrata in vigore:
 » d'onde ancora un'offesa alla Costituzione.

R. Contro questi argomenti il Governo ticinese e i delegati

delle Squadre inferiori, accampano nelle loro risposte, ed in
 aggiunta alle già più sopra enunciate, le obiezioni che se-
 guono: « Non al Tribunale federale, ma ai supremi Consigli
 » della Confederazione è devoluto il pronunciare sulla costi-
 » tuzionalità o meno di una legge emanata dal potere sovrano
 » di un Cantone in caso di ricorso contro la sanzione della
 » medesima, o quando si credano violati con essa dei diritti
 » costituzionalmente garantiti. — Non ci fu violazione di di-
 » ritti costituzionali in rapporto ai poteri che dovevano con-
 » correre alla emanazione del decreto giusta gli art. 2, 128 e
 » relativi della legge comunale, poichè nessun gravame è
 » stato nè poteva essere formulato in proposito; non ce ne
 » fu neppure in rapporto alla Comune d'Orselina, perocchè le
 » aggregazioni o gli smembramenti di un Comune non pos-
 » sono né devono dipendere dalle risoluzioni affermative
 » delle rispettive Assemblee, non concedendo a queste nessun
 » dispositivo nè della Costituzione nè della legge il diritto di
 » frapponersi o di impedire o di ordinare le aggregazioni o gli
 » smembramenti medesimi, che Governo e Gran Consiglio pos-
 » sono negare, benchè acconsentiti, o benchè rifiutati in-
 » giungere, o di proprio moto decretare.

» La questione è stata regolarmente e lautamente istruita
 » fra le parti interessate, cioè fra le Squadre del piano e
 » quella dell'alto, e la divisione, anzichè un concetto e l'o-
 » pera di una minoranza, fu il fatto voluto e pensato dalla
 » grandissima maggioranza. Ne fosse però anche altrimenti,
 » il decreto del 5 febbrajo, che ammise la separazione, sarebbe
 » sempre al coperto di ogni attacco, dal momento che giudici
 » esclusivi della ricorrenza dei motivi che la rendevano utile,
 » giusta e necessaria, erano soltanto il Governo e il Gran Con-
 » siglio. L'affermare che il Comune d'Orselina doveva essere
 » sentito prima di pronunciare, si risolve in un giuoco di pa-
 » role, dacchè effettivamente amendue le parti interessate
 » hanno proposto, discusso e portato a maturità di giudizio
 » i rispettivi mezzi di attacco e di difesa sulla contestata divi-
 » sione: sentite le varie Squadre che formavano il corpo mo-
 » rale della Comune, era naturalmente sentita anche questa.

» Avesse anche avuto diritto di essere interpellata e fosse
 » stata convocata l'Assemblea comunale, la sua deliberazione
 » non avrebbe influito nel provocato e pendente giudizio; pre-
 » valuto avrebbero sempre le ragioni d'ordine pubblico avan-
 » zate e dal Governo e dalla Commissione e nella discussione
 » del Gran Consiglio dedotte a suffragare la necessità della
 » separazione. — Il diritto di petizione non fu punto violato,
 » avvegnacchè alla petizione dei 114 cittadini del 10 gennajo
 » il Governo abbia di fatto ottemperato coll'ordinare la con-
 » vocazione dell'Assemblea pel 23 detto, ed il querelato de-
 » creto legislativo sia stato emanato con piena conoscenza di
 » quello e di tutti gli altri atti di causa. — L'accusa d'inco-
 » stituzionalità mossa contro l'esecuzione del decreto 5 feb-
 » brajo s'infrange contro l'esplicito dispositivo dell'art. 198
 » della legge comunale. — Si osserva, infine, che il *decreto*
 » medesimo fu dalle due parti già accettato ed è anzi entrato
 » in applicazione, la nuova Comune di Orselina avendo infatti
 » proceduto alla formazione del proprio catalogo civico, costi-
 » tuita la propria Municipalità, nominato a sindaco lo stesso
 » signor Nicora, altro dei firmatarì del ricorso, che con i suoi
 » colleghi è anche già entrato in funzione regolare ed ha
 » quindi disdetto il ricorso medesimo. »

S. A complemento della sposizione dei fatti é d'uopo ag-
 giungere che, con suo decreto 24 ultimo scorso marzo, la
 presidenza del Tribunale federale respingeva una istanza dei
 ricorrenti tendente a che, mediante misura provvisoria, ven-
 nisse ingiunto al Governo ticinese di soprassedere all'esecu-
 zione del querelato decreto fino a decisione definitiva per
 parte della Corte. « Dalla circostanza che la Municipalità del
 » nuovo Comune di Orselina, eletta nell'Assemblea del 20 feb-
 » brajo, è già entrata in funzioni, » diceva il decreto presiden-
 ziale, « risulta che al momento in cui il gravame veniva pre-
 » sentato al Tribunale federale lo stato di fatto quale sussisteva
 » precedentemente al 5 febbrajo 1881 non era più, che anzi
 » il decreto contro cui si ricorre stava già traducendosi in
 » atto; mentre quindi una novella rimutazione di cose, me-
 » diante provvisorio ristabilimento delle condizioni di fatto

» preesistenti al 5 febbrajo arrecherebbe manifestamente gravi
 » inconvenienti all'amministrazione del Comune; non si vede
 » per converso quale danno possa derivare ai ricorrenti dalla
 » temporanea continuazione dello stato di fatto attualmente
 » esistente, avvegnacchè laddove il reclamo venga a ritenersi
 » nel merito fondato, i precedenti rapporti debbano natural-
 » mente riacquistare senz'altro il loro pieno valore. »

Premessi in diritto i seguenti ragionamenti :

1° Il patrocinatore delle tre Squadre inferiori chiude la sua
 allegazione responsiva osservando che non può riconoscere
 nei signori Beretta, Nessi e Nicora nessuna veste a promuo-
 vere l'attuale litigio, attesoche abbiano firmato il ricorso non
 già in nome loro proprio, ma « in nome dei ricorrenti, » dei
 quali non figura in atti nè indicazione di persone, nè man-
 dato di sorta alcuna.

Cosiffatta eccezione non è però a ritenersi mossa con serio
 intendimento, perchè in questo caso l'anzidetto patrocinatore
 o condelegato, che del resto ha ommesso egli medesimo di le-
 gittimare mediante valida procura la sua propria qualità, piut-
 tostochè discutere lautamente il ricorso e nell'ordine e nel
 merito, avrebbe formolata l'eccezione stessa in limine litis e
 se ne sarebbe anzi prevalso per impugnare l'obbligo suo ad
 entrare in materia sulla contestazione in genere.

Indipendentemente da questa considerazione e senza con-
 tare che quand'anche la querela fosse partita da un solo cit-
 tadino di Orselina, la controversia da essa procedente avrebbe
 pur dovuto essere decisa nella sua integrità, non vi può essere
 dubbio che i signori Beretta e lite-consorti hanno insinuato
 il ricorso con saputa e consenso di coloro in nome dei quali
 essi parlano ed è certo altresì che Orselina superiore, a cui
 il ricorso stesso non poteva verisimilmente non essere noto,
 non ha presentato al Tribunale federale protesta veruna con-
 tro la fattane insinuazione.

A tutti questi riflessi aggiungendosi pur quello che in tema
 di contestazioni di diritto pubblico non suolsi applicare alla
 definizione delle quistioni di mandato tutto il rigore delle re-

lative prescrizioni del giure privato, questo primo punto litigioso va riguardato già in prevenzione siccome negativamente risoluto.

2° Una seconda eccezione dei convenuti scaturisce dal fatto delle nomine dei nuovi Municipi (v. lett. P), così come dal decreto presidenziale del 24 marzo p. p. (v. lett. S) e consiste a dire :

a) Avere oramai Orselina superiore accettato di suo proprio moto la nuova situazione dalle nomine stesse creata e quindi rinunciato a far valere ulteriormente il suo gravame ;

b) Doversi la causa considerare come già definitivamente decisa o tolta, dappoichè il presidente del Tribunale federale ha ricusato di cassare mediante provvisionale le nomine di cui sopra, ossia di rimettere le cose nello stato di prima.

ad a) Se vero è che nell'Assemblea del 20 febbrajo Orselina superiore ha costituito la sua nuova Municipalità e che i membri di questa hanno già prestato giuramento e adito le loro funzioni, è vero altresì che ciò non avvenne spontaneamente, sibbene per ordine espresso e sotto la vigilanza diretta delle superiori autorità, come del pari non può negarsi che col formulare nello stesso giorno (20 febbrajo) la loro querela contro il decreto legislativo di separazione e la sua esecuzione, i ricorrenti hanno chiaramente appalesato sia il loro proposito di contestarne la costituzionalità, sia la ferma volontà di ritornare al precedente stato di fatto, cioè a dire all'unico Comune di Orselina. Ora queste circostanze escludono manifestamente ogni supposizione di rinuncia, che per avere efficacia dovrebbe essere d'altronde esplicita affatto e punto equivoca.

ad b) L'altro argomento poi cade da se medesimo, quando appena si pensi che una misura provvisionale non può bastare, in tesi generale, a risolvere da sola il merito intrinseco di qualsivoglia contestazione e che d'altra parte tale non era in concreto caso nè il senso, nè la portata del decreto presidenziale 24 marzo ultimo scorso, avvegnacchè il medesimo dichiarasse anzi *expressis verbis* che — « laddove il reclamo

» venisse a ritenersi nel merito fondato, i precedenti rapporti » dovrebbero naturalmente riacquistare senz'altro il loro pieno » valore. »

Stanno dunque bensì le premesse, ma non stanno guari le fattene illazioni; l'eccezione si addimosta di conseguenza inattendibile.

3° La terza ed ultima eccezion' d'ordine riflette la competenza del Tribunale federale e deve essere, come le precedenti respinta.

Afferma il rappresentante la parte convenuta che — ogni qualvolta si contesti la costituzionalità di una legge o d'un decreto legislativo emanato dal potere sovrano di un Cantone, il ricorso vuol essere esaminato e giudicato non da questa Corte, ma dai Consigli supremi della Confederazione. L'affermazione non regge.

A stregua dei combinati articoli 113 N° 3 della Costituzione federale riformata e 59 lett. a della legge federale sulla organizzazione giudiziaria, giudica infatti il Tribunale federale su tutti i ricorsi di diritto pubblico risguardanti violazione di diritti o disposti costituzionali, se diretti contro ordinanze delle autorità cantonali. Ordinanze di autorità cantonali sono indubbiamente anche le leggi ed i decreti dalle medesime sanciti : il Tribunale federale quindi è in primissima linea e tesi generale il giudice qualificato a conoscere dei gravami contro essi rivolti. Le autorità politiche, all'incontro, ovverosiano « i Consigli supremi della Confederazione » non sono chiamati a pronunciare, se non quando si tratti di mere « contestazioni amministrative, » la cui soluzione fu loro dalla ridetta legge organico-giudiziaria (art. 59) esplicitamente riservata, e nel cui novero non rientra per fermo quella che solleva l'attuale ricorso.

Il Tribunale federale, del resto, ha già più volte annullato delle disposizioni di leggi cantonali per titolo appunto d'inconstituzionalità; valga ad esempio la sua sentenza del 18 aprile 1878 nella causa Reynolds e Consorti contro la legge ginevrina del 26 settembre 1876. (*Racc. Offic.*, vol. IV, pag. 247.)

4° Se ricevibile nella forma, il ricorso non è lo guari nella sostanza.

Non contestano invero i ricorrenti che al Gran Consiglio del loro Cantone sia devoluta per legge la facoltà di decretare a suo arbitrio aggregazioni o smembramenti di Comuni e non sanno citare d'altro canto verun dispositivo di costituzione o di legge che accordi per avventura ai Comuni il diritto di muovere ricorso contro le relative ordinanze del Gran Consiglio o di esigere che quest'esso le conformi ai voti espressi dalle Assemblee comunali.

Gli è quindi mestieri inferirne che l'attributo in discorso del Gran Consiglio ticinese essendo illimitato affatto, il Gran Consiglio stesso può decidere di suo proprio moto e sovraneamente, se una data aggregazione o tale smembramento sia o non sia — nell'interesse del Comune cui ciò riguarda — giustificato. Al Comune non può consentirsi al postutto altro diritto fuor quello di essere « sentito » prima che il Gran Consiglio pronunci il suo verdetto. E difatti i ricorrenti stessi si limitano ad appoggiare il loro gravame ad una pretesa violazione del *diritto costituzionale di petizione*.

Ora, quantunque nella fattispecie Governo e Gran Consiglio del Cantone Ticino non abbiano aspettato che l'Assemblea comunale di Orselina si fosse formalmente pronunciata intorno al quesito, se dovesse chiedersi o meno la sanzione dello smembramento, non può tuttavia ammettersi che in ciò fare essi abbiano realmente recato intacco all'invocato diritto di petizione, conciossiachè risulti dagli atti a non dubitarne, che non solo non si sono punto rifiutati a prendere in esame qualsivoglia istanza o petizione in argomento, ma ebbero invece sufficiente notizia vuoi della effettiva situazione e vicendevole forza numerica dei due partiti in presenza, vuoi delle memorie tutte che all'oggetto si riferivano e vuoi, per conseguenza, delle ragioni pro e contro la separazione addotte: in una parola, che giudicarono previa completa audizione sì dell'una che dell'altra delle parti interessate.

5° Infondato è, da ultimo, anche l'appunto d'incostituzionalità che i reclamanti muovono alla materiale esecuzione del

decreto legislativo in querela, fondati su ciò che la medesima avrebbe avuto luogo ad epoca in cui esso decreto non era peranco entrato in vigore.

Il decreto del 5 febbrajo, che riveste per confessione della stessa parte rispondente il carattere « legislativo » ed ha quindi in conformità dello statuto ticinese forza di legge, fu pubblicato nel *Foglio Ufficiale* ai 18 di quel mese: ora, argomentano i ricorrenti, siccome una legge non diventa operativa nel Cantone Ticino se non dopo tre giorni dalla sua promulgazione, così torna manifesto che nel giorno 20 di detto mese, ovverosia nel giorno in cui le superiori autorità ordinarono ed ottennero che si procedesse, in esecuzione del decreto, alla nomina del nuovo Municipio, il decreto medesimo non poteva ancora essere entrato in vigore.

I ricorrenti tralasciano però di citare il dispositivo a cui essi appoggiano questa loro argomentazione e difatti la Costituzione ticinese non contiene verun prescritto che disciplini la promulgazione e l'entrata in vigore sia delle leggi, sia dei decreti legislativi. Già per questa ragione adunque non può farsi parola di qualsivoglia violazione della Costituzione. D'altra parte poi, ovverosia pel caso in cui si trattasse di una regola attinta alla legislazione del Cantone Ticino, torna appena necessario di ricordare che il Tribunale federale non ha veste per giudicare sui ricorsi che hanno per obbiettivo delle violazioni di *leggi cantonali*.

Arroggi poi che l'asserto sorpasso di legge o di costituzione avrebbe riferimento soltanto al fatto dell'avvenuta nomina del nuovo Consiglio municipale, e non toccherebbe invece per niente al decreto legislativo contro il quale si ricorre e la cui costituzionalità rimane a questo riguardo fuori di contestazione. Or bene i ricorrenti non hanno punto asserito che sia loro derivato un danno qualunque dall'essersi ordinate e fatte le dette nomine, prova ne sia che non ne chiesero tampoco l'annullazione. Quest'ultima non approderebbe del resto a nessun pratico risultato, avvegnacchè — fermo stante il decreto legislativo da cui ebbero emanazione — le nomine stesse dovrebbero egualmente rinnovarsi.

Per tutti questi motivi,

Il Tribunale federale
pronuncia :

Il ricorso dei signori Beretta, Nessi e Nicora contro il decreto legislativo 5 febbrajo 1881 del Gran Consiglio ticinese, risguardante la separazione del Comune di Orselina, è rejetto perchè privo di fondamento.

39. Urtheil vom 17. Juni 1881 in Sachen
der Gemeinde Seen.

A. Die politische Gemeinde Seen, Kantons Zürich, welche im Vereine mit einer Anzahl anderer Gemeinden die Zinsengarantie für das Obligationenkapital der Löbthalbahngesellschaft übernommen hatte und welche in Folge dieser Verpflichtung während mehreren Jahren dahertige Zinszahlungen hatte leisten müssen, faßte am 7. März 1880 folgenden Beschluß:

„Es sei die Löbthalbahngesellschaft für die bereits schon bezahlten Obligationenzinse zu betreiben mit der ausdrücklichen Erklärung, daß, wenn der Staat und die Aktionäre der ihnen obliegenden moralischen Pflicht ein Genüge leisten und ein Entgegenkommen zeigen und bewerkstelligen, ferner wenn auch die Obligationäre ihrerseits ein Entgegenkommen im Sinne der Entlastung zeigen werden, dieser Rechtstrieb wieder zurückgezogen werden solle.“

B. Nachdem eine Minorität von Gemeindeangehörigen gegen diesen Beschluß beim Bezirksrath Winterthur Beschwerde geführt hatte, erklärte letztere Behörde am 18. Mai 1880 diese Beschwerde als begründet und hob demgemäß den angefochtenen Gemeindebeschluß auf und zwar im Wesentlichen mit der Begründung: Die Einleitung des Rechtstriebes gegen die Löbthalbahngesellschaft müsse nothwendigerweise zum Konkurse derselben und mithin zur Versteigerung der Bahn führen; hiefür sei nun aber, wie des Nähern ausgeführt wird, der gegenwärtige Mo-

ment ein durchaus ungünstiger, während mit Sicherheit vorauszusehen sei, daß die Verhältnisse der Löbthalbahn sich für die Zukunft günstiger gestalten, dadurch auch der Werth derselben sich steigern und unter allen Umständen eine spätere Versteigerung der Bahn ein besseres Resultat zeigen werde als eine jetzt vorgenommene. Wenn also der projektirte Gemeindebeschluß ausgeführt werden müßte, so würden dadurch die Steuerpflichtigen nicht besser gestellt und die Rücksichten der Billigkeit nicht nur gegen die Minorität der Gemeinde, sondern auch gegen die andern garantirenden Gemeinden in bedeutendem Grade verletzt. Es verstoße also dieser Beschluß offenbar gegen Verfassung und Gesetz. Diese Entscheidung wurde, auf ergriffenen Rekurs hin, am 5. Februar 1881 vom Regierungsrathe des Kantons Zürich gestützt auf die Erwägungen der ersten Instanz bestätigt.

C. Gegen diesen Entscheid ergriff die politische Gemeinde Seen den Rekurs an das Bundesgericht. In ihrer Rekurschrift führt sie aus: Art. 48 der zürcherischen Kantonsverfassung bestimme: „Die Gemeinden sind befugt, ihre Angelegenheiten innerhalb der Schranken der Verfassung und Gesetze selbständig zu ordnen. Gemeindebeschlüsse können in sachlicher Beziehung nur angefochten werden, wenn sie offenbar über die Zwecke der Gemeinde hinausgehen und zugleich eine erhebliche Belastung der Steuerpflichtigen zur Folge haben oder wenn sie Rücksichten der Billigkeit in ungebührlicher Weise verletzen.“ Der Rekurs der Minorität der Gemeinde sei nun darauf begründet worden, daß der angefochtene Gemeindebeschluß Rücksichten der Billigkeit in ungebührlicher Weise verletze. Dabei sei gar nicht behauptet oder dargethan worden, daß Rücksichten der Billigkeit gegenüber der Minderheit der Gemeinde verletzt werden, sondern es sei lediglich darauf abgestellt worden, derselbe verletze Rücksichten der Billigkeit gegenüber der Löbthalbahngesellschaft und gegenüber den andern Löbthalbahngemeinden. Diese Anschauung haben der Bezirksrath von Winterthur und der Regierungsrath des Kantons Zürich adoptirt. Allein diese Auslegung der Verfassung, wonach ein Gemeindebeschluß aufgehoben werden könnte, weil derselbe angebliche Rücksichten der Billigkeit gegenüber irgend einem beliebigen Dritten, z. B. wie hier, gegenüber einem Schuld-